



ASSESSORATO

AGRICOLTURA CACCIA PESCA

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA

DOTT. PIERGIORGIO VASI

Responsabile della Posizione Organizzativa

VALORIZZAZIONE DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PESCA PROFESSIONALE

Breve riepilogo delle fonti giuridiche

- **L. n. 41/1982**, - Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: **art. 27-bis** (art. aggiunto con **L.n.165/1992**) «iniziative di pescaturismo» **introduce** l'autorizzazione per **l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio sulle navi da pesca a scopo turistico- ricreativo** con successiva **L. n. 164/1998**, l'articolo è stato **esteso agli acquacoltori**.
- **D.M. MiPAAF n.293/1999** - Regolamento recante norme in materia di **disciplina dell'attività di pesca-turismo**, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni
- **D.LGS n. 226/2001** - Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 L. n.57/2001 - **Art. 3. Attività connesse a quelle di pesca dove pescaturismo e ittiturismo sono inserite nelle attività connesse** (modificato dall'art. 7 del **D.L. n. 154/2004** – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, L. n.38/2003)
- **L. n. 96/2006** - “Disciplina dell'agriturismo”: **Art. 12 - Attività assimilate** dove le attività di ospitalità e somministrazione di pasti effettuate dai pescatori professionali sono assimilate assieme alle altre attività connesse alla pesca a quelle dell'agriturismo.
- **D.LGS n. 4/2012** - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura: **art. 2 definisce pescaturismo ittiturismo e attività connesse alla pesca** – **art. 3 definisce le attività connesse all'acquacoltura (acquiturismo secondo la L.R. E-R n.22/2014)**
- **L.R. E-R n. 22/2014**, - “Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo”
- **Regolamento Regionale E-R n.4/2018** - “Regolamento regionale in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di cui alla legge regionale n. 22/2014”;
- **Determinazione Regionale n. 20994/2018** – “Adozione dei criteri e dei parametri per l'individuazione del rapporto di connessione e di prevalenza delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura ed approvazione del modello di segnalazione certificata di inizio attività in attuazione del regolamento regionale n. 4/2018

le norme statali e le norme regionali si possono consultare al seguente sito: "Normattiva" <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:



DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura

L'IMPRENDITORE ITTICO

D.Lgs 4/2012 - Art. 4 - Imprenditore ittico

1. E' **imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca**, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, **che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale** di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.
2. Si considerano, **altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi** quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, **si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore** che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.
4. **Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice Civile).**
5.

L'imprenditore agricolo

Art. 2135 Codice Civile

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle **seguenti attività**: coltivazione del fondo, selvicoltura, **allevamento di animali e attività connesse** [2082, 2083]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e **per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso**, di carattere vegetale o animale, **che utilizzano o possono utilizzare** il fondo, il bosco o **le acque dolci, salmastre o marine**.

2. **Si intendono** comunque **connesse le attività**, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto **prodotti ottenuti prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o **dall'allevamento di animali**, nonché **le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività** agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

Art. 2 - Pesca professionale

1. La **pesca professionale** è l'attività economica organizzata svolta in **ambienti marini o salmastri o di acqua dolce**, **diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi**, alla **cala**, alla **posa**, al **traino** e al **recupero di un attrezzo da pesca**, al **trasferimento a bordo** delle catture, al **trasbordo**, alla **conservazione a bordo**, alla **trasformazione a bordo**, **al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.**



La pesca professionale, il pescaturismo, l'ittiturismo e le attività connesse

Art. 2 - Pesca professionale

- 1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, *al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.***



2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, **le seguenti attività:**

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, **denominata 'pesca-turismo'**;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, **denominate 'ittiturismo'**.

2-bis. Sono **connesse all'attività di pesca professionale,**

- Purché **non prevalenti** rispetto a questa ed
- **effettuate dall'imprenditore** ittico mediante
- **l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza** dalla propria attività di pesca ovvero di
- **l'utilizzo di attrezzature o di risorse dell'azienda** normalmente impiegate nell'impresa ittica,

le seguenti attività:

- a) la **trasformazione**, la **distribuzione** e la **commercializzazione** dei prodotti della pesca, nonché le azioni di **promozione** e **valorizzazione**;
- b) **l'attuazione di interventi di gestione attiva**, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero).

- 
- 3. Alle **opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano** le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
 - 4. **L'imbarco di persone** di cui al comma 1, lettera a), è **autorizzato dall'autorità marittima** dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

L'acquacoltura e l'acquiturismo

Art. 3 - Acquacoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, **l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici** attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, **di carattere vegetale o animale**, in **acque dolci, salmastre o marine**.

Le attività connesse all'acquacoltura ovvero l'**aquiturismo** (nella legislazione della Regione Emilia-Romagna)

2. Sono **connesse** all'acquacoltura le **attività, esercitate dal medesimo acquacoltore**, dirette a:

- a) **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto **prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività** di cui al comma 1;
- b) fornitura di beni o servizi mediante **l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate** nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di **ospitalità, ricreative, didattiche e culturali**, finalizzate alla **corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura**, nonché' alla **valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese** di acquacoltura, esercitate da **imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità** dell'imprenditore stesso;
- c) l'attuazione di **interventi di gestione attiva**, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

- 
- 
- ▶ 3. **Alle opere, alle strutture destinate alle attività** di cui alla lettera b) del comma 2 **si applicano** le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle **disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia**, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'**utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità** ed il **superamento delle barriere** architettoniche.


Legge 20 febbraio 2006 n. 96, “Disciplina dell’agriturismo”

Art. 12 - Attività assimilate

1. Sono **assimilate alle attività agrituristiche** e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle **svolte dai pescatori** relativamente **all'ospitalità**, alla **somministrazione dei pasti** costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le **attività connesse** ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, (*Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.



Legge regionale 24 luglio 2014, n. 22
**“Disciplina delle attività di
pescaturismo, di ittiturismo e di
acquiturismo”**

- 
- ▶ **INDICE**
 - ▶ **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**
 - ▶ Art. 1 - Finalità
 - ▶ Art. 2 - Definizioni
 - ▶ **TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE**
 - ▶ Art. 3 - Requisiti per l'esercizio delle attività
 - ▶ Art. 4 - Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività
 - ▶ Art. 5 - Accessibilità alle strutture
 - ▶ Art. 6 - Disposizioni igienico-sanitario
 - ▶ Art. 7 - Obblighi e divieti
 - ▶ Art. 8 - Vigilanza e Sanzioni
 - ▶ **TITOLO III - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE**
 - ▶ Art. 9 - Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo
 - ▶ Art. 10 - Elenco regionale delle imprese esercenti il pescaturismo, l'ittiturismo e l'acquiturismo.
 - ▶ Art. 11 - Club di eccellenza
 - ▶ **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE**
 - ▶ Art. 12 - Regolamento di attuazione
 - ▶ Art. 13 - Clausola valutativa
 - ▶ Art. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale.
 - ▶ Art. 15 - Disposizioni transitorie



**Cosa sono il PESCATURISMO, l'ITTITURISMO, le
ATTIVITÀ CONNESSE e l'ACQUITURISMO
innanzi tutto**

**La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la
legislazione comunitaria e statale, promuove lo
sviluppo di: pescaturismo, ittiturismo e
acquiturismo quali attività di diversificazione del
reddito svolte delle imprese ittiche (art.1).**

L'imprenditore ittico esercente la pesca professionale effettua:

il pescaturismo, attraverso l'utilizzo del proprio peschereccio con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio, per effettuare le seguenti attività:

- - turistico-ricreative per la divulgazione della cultura del mare e della pesca;
- - organizzazione e svolgimento di escursioni in mare, lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi;
- - diffusione del patrimonio di conoscenze legate ai mestieri e alle tradizioni della pesca;
- - osservazione di attività di pesca professionale;
- - pesca sportiva e ricreativa;
- - trasporto di subacquei.

Rientrano fra le imbarcazioni utilizzabili quelle con specifica licenza di unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale. Per quanto riguarda le attività di pescaturismo svolte su imbarcazioni nelle acque interne, le imprese ittiche possono effettuare l'attività su imbarcazioni in disponibilità dell'impresa ittica, regolarmente iscritte ai Registri delle unità adibite alla navigazione nelle acque interne.



l'ittiturismo, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella propria disponibilità, per effettuare le seguenti attività:

- - ricreative;
- - fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di pesca professionale;
- - ospitalità;
- - didattiche e culturali.



le attività connesse alla pesca professionale, attraverso l'utilizzo del proprio peschereccio, della propria abitazione e di struttura nella propria disponibilità, per effettuare le seguenti attività:

- - trasformazione, comprese quelle di manipolazione, conservazione e cottura, dei prodotti della pesca;
- - distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca anche tramite la somministrazione di pasti;
- - valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca;
- - interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero



L'imprenditore ittico esercente **l'acquacoltura** effettua **l'acquiturismo attraverso** le seguenti **attività connesse all'acquacoltura**:

- ricreative;
- fornitura di beni e di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura
- ospitalità;
- didattiche e culturali;
- trasformazione, comprese quelle di manipolazione, conservazione e cottura, dei prodotti dell'acquicoltura;
- distribuzione e commercializzazione dei prodotti dell'acquicoltura, anche tramite la somministrazione di pasti;
- valorizzazione e promozione dei prodotti dell'acquicoltura;
- interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

L'acquiturismo deve essere esercitato attraverso l'utilizzo

- del proprio allevamento,
- dell'imbarcazione asservita allo stesso,
- della propria abitazione e
- di struttura nella propria disponibilità,

Le imbarcazioni asservite agli impianti sulle quali può essere effettuato l'acquiturismo sono **quelle**

- **iscritte nei Registri delle navi minori e galleggianti provviste di specifica licenza per unità che opera in impianti di acquacoltura (cosiddette di "quinta categoria"), o**
- **destinate a servizi speciali per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa o**
- **iscritte ai Registri della navigazione interna, purché normalmente utilizzate per operazioni all'interno degli allevamenti.**



Regolamento regionale 2 agosto 2018, n.4

“Regolamento regionale in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di cui alla legge regionale n. 22/2014”;

Le attività oggetto del regolamento:

In particolare dunque il regolamento detta disposizioni applicative in merito alle seguenti attività specifiche:

- **Pescaturismo:** a quali regole ci si deve attenere per l'imbarco a bordo di persone diverse dall'equipaggio per l'esercizio della pesca sportiva o osservazione della pesca professionale sia in mare che nelle acque interne
- **Ittiturismo e acquiturismo e attività connesse** in particolare per le
 - Attività di **OSPITALITÀ**
 - Attività di commercializzazione comprese le attività di **RISTORAZIONE**
 - Attività di **piccola trasformazione**
 - Attività **ricreative, didattiche, culturali**
 - **Attività di promo-valorizzazione dei prodotti** della pesca e dell'acquacoltura
- Inoltre detta le disposizioni
 - per l'inizio dell'attività attraverso la **presentazione della S.C.I.A.**
 - Per l'iscrizione **ALL'ELENCO REGIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA-ITTI-ACQUI – TURISMO**
 - Per la costituzione di un **«CLUB DI ECCELLENZA»**



Attività di ospitalità

- ▶ offerta di pernottamento o alloggio
 - ▶ nell'abitazione familiare o
 - ▶ in edifici nella disponibilità dell'impresa stessa organizzati in camere o unità abitative o
 - ▶ nelle imbarcazioni armate dall'impresa ittica
- ▶ **è complessivamente ammessa nel limite di dodici posti letto,**
 - ▶ fatta salva la presenza di eventuali culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini di età inferiore ai 12 anni che non rientrano nel suddetto limite



Per l'attività di **ospitalità** con pernottamento o alloggio (attività di ittiturismo compresa nella pesca professionale, attività connessa per l'acquacultura), sono da rispettare i seguenti requisiti:

- ▶ - svolgimento nell'abitazione familiare dell'imprenditore ittico e/o in strutture già nella disponibilità dell'impresa stessa (ma diverse dall'abitazione), organizzate in camere o unità abitative o in imbarcazioni armate dall'impresa ittica;
- ▶ - limite complessivo di dodici posti letto, salva la presenza di culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini di età inferiore ai dodici anni;
- ▶ - limite di quattro posti letto per singola camera ammobiliata;
- ▶ - limite di sei camere da letto ammobiliate in alloggio diverso dall'abitazione familiare, in edifici già in disponibilità dell'impresa;
- ▶ - possesso della conformità edilizia ed agibilità e rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

In caso di ospitalità in appartamenti il conteggio delle camere viene effettuato solo per i locali in cui sono effettivamente presenti solo posti letto. In caso di ospitalità a bordo dell'unità da pesca, è necessaria l'esistenza di sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle normalmente previste per i membri dell'equipaggio



L'ospitalità nell'abitazione familiare dell'imprenditore ittico

- ▶ è ammessa, se in possesso della conformità edilizia e agibilità, nei limiti di **dodici posti letto**.
- ▶ Nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali di abitazione, in ordine alla superficie, all'altezza e alle aperture delle camere, **non possono essere previsti mediamente più di quattro posti letto per singola camera** ammobiliata.
- ▶ L'attività può essere esercitata **solo dall'imprenditore ittico e dai suoi familiari** esclusivamente nei locali abitabili



L'ospitalità in edifici già nella disponibilità dell'impresa, diversi dalla abitazione familiare

- ▶ è ammessa per un **numero massimo di dodici posti letto**, suddivisi in un **massimo di sei camere** ammobiliate.
- ▶ Per l'utilizzo dei suddetti locali è richiesta l'acquisizione della conformità edilizia e dell'agibilità.
- ▶ Nel caso di ospitalità in appartamenti o miniappartamenti, il conteggio delle camere viene effettuato solo per i locali dove sono effettivamente presenti posti letto.



ospitalità a bordo dell'unità da pesca

- è necessaria l'esistenza di sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle normalmente previste per i membri dell'equipaggio.



l'attività commerciale connessa, svolta attraverso **la ristorazione** con somministrazione di pasti e bevande

- Per la preparazione di pasti e bevande **nel numero massimo di 12 coperti, per ciascuno dei due pasti principali**, è consentito **l'uso della cucina domestica dell'abitazione** dell'imprenditore, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, e **tale attività non si configura come "pubblico esercizio"**.

- 
- Per quanto riguarda l'attività di **trasformazione**, rientrano in quest'ultima le fasi di lavorazione, preparazione, modificazione e conservazione di prodotti ittici destinati alla vendita diretta.
 - L'attività di **distribuzione** comprende il trasporto diretto di prodotti ittici.
 - L'attività di **commercializzazione** dei prodotti ittici ne comprende la vendita diretta al consumatore e la somministrazione di pasti.



L'attività connessa di **somministrazione**, ovvero la preparazione dei pasti, è consentita per un numero massimo di dodici coperti in ciascuno dei due pasti principali. È ammesso l'uso di cucina domestica posta nell'abitazione dell'imprenditore, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; questa attività non si configura come "pubblico esercizio".

L'attività di somministrazione è ammessa se risultano rispettate le seguenti condizioni:

- a) disponibilità di materie prime ittiche aziendali (si considerano tali anche quelle lavorate da terzi);
- b) notifica sanitaria relativa all'idoneità dei locali utilizzati per preparazione e somministrazione di alimenti.

L'impresa ittica deve mettere a disposizione l'elenco dettagliato di piatti e bevande con un menù comprensivo dei prezzi ed un elenco delle materie prime utilizzate.



la ristorazione

- è ammessa nel rispetto di due vincoli oggettivi:
 - disponibilità di specifiche materie prime ittiche aziendali;
 - notifica sanitaria relativa all'idoneità dei locali utilizzati per la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

- 
- ▶ **L'utilizzo della cucina domestica** per la preparazione di pasti e bevande fino ad un massimo di 12 coperti e l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di "ospitalità ittica o acquicola familiare" è consentito **solo per le strutture conformi agli strumenti edilizi ed urbanistici** e provviste di certificato di conformità edilizia e agibilità.

- 
- ▶ **Non rientra nell'attività di somministrazione il semplice servizio di offerta di **degustazione di prodotti ittici non elaborati gastronomicamente**, in quanto tale attività può essere normalmente svolta nell'ambito dell'attività di pesca o di acquacoltura dell'impresa.**



Requisiti da garantire da parte dell'imprenditore ittico

- ▶ L'imprenditore ittico, nell'esercizio delle **attività connesse**, secondarie a quelle prevalenti di pesca professionale o acquacoltura, deve **garantire il rispetto dei seguenti requisiti**:
- ▶ - **i prodotti ittici utilizzati** devono **provenire, per quantitativo, in prevalenza dalla propria attività** di pesca o acquacoltura, anche nel caso in cui gli stessi siano lavorati da terzi;
- ▶ - le **attività devono essere effettuate direttamente** dall'imprenditore ittico;
- ▶ - il **tempo impiegato** per l'attività di pesca professionale, comprensivo dei periodi di fermo biologico e di fermo tecnico, o per l'acquacoltura, comprensivo dei periodi di fermo sanitario, deve essere superiore al tempo dedicato all'esercizio delle attività connesse, in riferimento all'intero anno solare.

Obblighi dell'imprenditore ittico

- L'imprenditore ittico deve:
- a) esporre una copia della segnalazione certificata di inizio di attività presentata, all'interno dei locali dell'azienda, in prossimità del punto di ricevimento dei clienti o della cassa;
- b) rispettare i periodi di apertura e chiusura comunicati al Comune;
- c) rispettare il rapporto di connessione con l'attività prevalente delle attività connesse, nel rispetto dei parametri definiti dall'apposito atto regionale e nei limiti quantitativi massimi dichiarati al Comune;
- d) nel caso in cui fra i servizi offerti sia prevista la ristorazione, garantire che pesca o allevamento di quantitativi di prodotti ittici permettano produzioni sufficienti ad assicurare le percentuali minime di prodotto proprio;
- e) fornire, a seguito di specifiche richieste, ai Comuni, alla Regione e all'ISTAT tutti i dati in possesso per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.

Iscrizione all'elenco regionale Operatori di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo ed attività connesse

- In caso di inizio attività, **il Comune** ricevente l'istanza, **dà comunicazione alla Regione** per permettere l'iscrizione dell'impresa nell'**elenco regionale** degli operatori svolgenti attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse, nella quale devono essere riportati:
- dati dell'impresa e del titolare della stessa;
- iscrizione Camera di Commercio al Registro delle Imprese di pesca o all'Anagrafe delle aziende agricole;
- descrizione dettagliata azienda e singola attività ittica svolta, compresa di quantità e certificazione di produzione biologica (se presente);
- indicazione di attività svolte,
- Indicazione delle imbarcazioni, strutture e superfici destinate alle attività medesime.

Prima della comunicazione alla Regione, da parte del Comune è prevista una **verifica a campione di dati ed informazioni** in cui si andrà a verificare:

sussistenza qualifica di impresa ittica o di imprenditore agricolo esercente l'acquacoltura;

avvenuta iscrizione al registro delle imprese e codici di attività (ATECO) relativi presenti in visura camerale;

Partita IVA;

sussistenza parametri dichiarati per rapporto di connessione con l'attività prevalente.

Gli esiti degli accertamenti istruttori ed eventuali sopralluoghi dovranno essere riportati in apposito verbale.


Determinazione Regionale n. 20994/2018



«Adozione dei criteri e dei parametri per l'individuazione del rapporto di connessione e di prevalenza delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura ed approvazione del modello di segnalazione certificata di inizio attività in attuazione del regolamento regionale n. 4/2018»

RAPPORTO DI CONNESSIONE CON LE ATTIVITA' ITTICHE

3. La connessione alla pesca e all'acquacoltura delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente disciplinare è determinata:
 - a. dall'utilizzo di prodotti provenienti dalla propria attività di pesca o acquacoltura;
 - b. dall'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico o di strutture di attrezzature o di risorse nella disponibilità dell'azienda normalmente impiegate dall'impresa ittica nell'attività di pesca e acquacoltura;
 - c. dall'effettuazione delle attività connesse da parte direttamente dell'imprenditore ittico;
4. La prevalenza di cui ai precedenti punti 1 e 2 è valutata:
 - a. per quanto attiene i prodotti ittici, sulla base dell'utilizzo, nelle attività connesse, di quantitativi misurati in peso, provenienti per la maggior parte, dalla attività di pesca o di acquicoltura, anche nel caso in cui gli stessi siano lavorati da terzi;
 - b. per quanto attiene le attività, in relazione al tempo, quando il tempo impiegato nel lavoro necessario per l'esercizio dell'attività di pesca professionale o acquicoltura, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo dedicato all'esercizio delle attività connesse, con esclusione da tale computo dei periodi di fermo biologico e di fermo tecnico delle attività di pesca e dei periodi di fermo sanitario per le attività di acquicoltura.

- 
- 5.** La sussistenza delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'esistenza delle suddette condizioni, nell'ambito della quale devono essere dichiarate le ore e le giornate di imbarco per i pescatori professionali, ovvero le ore impiegate nell'attività di acquacoltura per gli acquacoltori.






Il perché del pescaturismo e dell'ACQUITURISMO

- ▶ La Politica Comunitaria sulla Pesca (PCP), introdotta per la prima volta negli anni '70 e aggiornata a più riprese, ha introdotto una serie di norme per una gestione comune delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici.
- ▶ Nel lungo periodo, la PCP mira quindi a garantire che la pesca (e l'acquacoltura) siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico ma anche sociale, cercando di garantire un sufficiente livello di benessere alle comunità di pesca.

- 
- Concordemente con quanto detto sinora, la PCP degli ultimi anni ha dato, pertanto, rilievo alla figura del pescatore/allevatore con qualità multifunzionali, ovvero un operatore capace di svolgere nei periodi di fermo pesca o di fermo dell'attività di acquacoltura o di bassa stagione anche altre attività connesse alla sua attività principale.

- 
- ▶ Inoltre, inserendo l'operatore in un contesto diverso da quello direttamente afferente la pesca, come potrebbe essere l'aspetto turistico, culturale, didattico, si trova il modo per trasmettere ad altri, in modo suggestivo, gli aspetti socio-culturali del settore ittico e, nel contempo, di valorizzare un territorio unico come è quello della fascia costiera.

- 
- ▶ Per un corretto approccio ad una diversificazione dell'attività, nell'ambito del pescaturismo ed acquiturismo, è utile che gli operatori affrontino un percorso che sia in grado di dare quelle basi per ottenere una figura consapevole che sappia sia come operare sul proprio territorio e sia come rapportarsi nei diversi scenari: marinerie didattiche, ristorazione, accompagnatori per pesca ricreativa, attività subacquee, valorizzazione territoriale, ecc.



Il turismo lento

- ▶ Negli ultimi anni, c'è il richiamo ad un turismo lento, fatto di contatto con la natura, ritorno alle cose semplici, alla cultura del mangiar sano, sempre più il turista, in particolare del Nord Europa, chiede un'offerta di genuinità, legata ad elementi base come l'acqua e la terra, in cui le attività di pesaturismo e acquiturismo si possono perfettamente integrare;
- ▶ Al di là delle possibili difficoltà che si potranno incontrare, si può ritenere che ci siano ampi margini di miglioramento per sviluppare il turismo regionale e nazionale, e per accrescere quello proveniente dall'estero, mettendo in rete, con le opportune specificità, prodotti nuovi diversificanti l'attuale offerta turistica;

- 
- ▶ **La scelta della modalità dell'offerta turistica viene lasciata all'imprenditore ittico**, secondo la sua personale capacità creativa, mentre il legislatore interviene sugli aspetti che garantiscano una maggiore tutela, sia per i fruitori/destinatari del servizio, ma anche per l'operatore stesso, ed è per questo che gli enti preposti al controllo dell'esercizio di queste attività sono intervenuti in merito alle norme sulla sicurezza delle imbarcazioni utilizzate, sulla tracciabilità del pescato e sulla modalità di somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente consumate a bordo, concentrandosi, soprattutto, sulle norme igienico-sanitarie previste nelle strutture utilizzate dall'imprenditore, anche attraverso l'organizzazione di incontri di animazione territoriale specifici sul tema.

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)

Questa pagina web copre il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) strettamente nell'ambito del finanziamento di progetti legati al turismo.

Perché è rilevante per il turismo?

Il fondo sostiene azioni e investimenti che contribuiscono alla protezione della biodiversità acquatica e ad attività di pesca e acquacoltura sostenibili e a basso impatto. Promuove inoltre la fornitura di prodotti ittici sani e di qualità ai consumatori europei, sostiene lo sviluppo di un'economia blu sostenibile nelle comunità costiere e contribuisce alla sorveglianza marittima e alla cooperazione internazionale in materia di governance degli oceani.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e l'acquacoltura cofinanzia progetti parallelamente ai flussi di finanziamento nazionali, con ogni paese dell'UE che riceve una quota del bilancio totale in relazione alle dimensioni della propria industria della pesca. Conformemente alle norme del Fondo, i paesi dell'UE elaborano i loro programmi nazionali, specificando come intendono spendere il denaro in base alle loro esigenze. Pertanto, la rilevanza per l'ecosistema turistico potrebbe differire da un paese dell'UE all'altro.

Panoramica delle componenti legate al turismo

Una delle priorità del fondo si concentra sulla promozione di un'economia blu sostenibile nelle zone costiere, insulari e interne e sulla promozione dello sviluppo delle comunità di pescatori e acquacoltura. Questa priorità è la più rilevante per l'ecosistema turistico, in quanto sostiene lo sviluppo locale guidato dalla comunità e potrebbe coprire progetti legati al turismo come l'ecoturismo, il pescaturismo, la gastronomia locale (ristoranti di pesce e frutti di mare), l'alloggio, i percorsi turistici, le immersioni, nonché il sostegno ai partenariati locali nel turismo costiero.

Dettagli del programma

Il FEAMPA va dal 2021 al 2027 e sostiene la politica comune della pesca (PCP) dell'UE, la politica marittima dell'UE e l'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani. Il FEAMPA ha come priorità quella di aumentare l'occupazione e la coesione territoriale nelle comunità costiere e interne che dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura. Fornisce sostegno allo sviluppo di progetti innovativi che garantiscano che le risorse acquatiche e marittime siano utilizzate in modo sostenibile. Facilita tra l'altro

- la fornitura di prodotti ittici sani e di qualità ai consumatori europei
- il miglioramento delle competenze e delle condizioni di lavoro nel settore della pesca e dell'acquacoltura
 - la vitalità economica e sociale delle comunità costiere
 - sicurezza marittima che contribuisce a uno spazio marittimo sicuro
- cooperazione internazionale che contribuisce a oceani sani, sicuri e gestiti in modo sostenibile

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund-emfaf_en



Pescaturismo ed acquiturismo nel Distretto della Pesca e dell'Acquacoltura del Nord Adriatico

- Le Regioni Italiane prospicienti il Nord Adriatico hanno tutte legiferato sul tema dell'Ittiturismo e del Pescaturismo, alcune con leggi regionali e provvedimenti attuativi specifici, altre, invece, si sono uniformate alle regole dell'Agriturismo, legiferando solo in merito al pescaturismo, come la Regione Friuli Venezia Giulia.
- Nell'Alto Adriatico, la **Regione Veneto** vanta il maggior numero di imprese operanti nel settore ittico: ricordiamo, infatti, che conta la presenza di 2.970 imprese divise tra pesca ed acquacoltura, di cui 1.408 di pesca e 1.562 di acquacoltura, mentre il **Friuli Venezia Giulia** ne conta 422 , di cui 283 di pesca e 139 di acquacoltura e **l'Emilia-Romagna** 2.085, di cui 600 di pesca e 1.307 di acquacoltura (Fonte: Infocamere).

Pescaturismo in mare in Emilia-Romagna

Pescaturismo in mare – Autorizzazione della Capitaneria di Porto - L. R. n. 22 del 24 Luglio 2014

Zona di attività	Numero imbarcazioni autorizzate nel 2015
Compartimento Marittimo di Ravenna	10
Compartimento Marittimo di Rimini	9
Totale	19

* Fonte dati: Capitanerie di Porto di Ravenna e Rimini



ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- ▶ Le attività di pescaturismo e ittiturismo, fanno simbolicamente immaginare il mondo della pesca e dell'acquacoltura come il centro di irraggiamento di un nuovo interesse turistico diversificato, diretto a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche attinenti il settore, e non solo.

- 
- ▶ In questo modo si va anche a rispondere appieno alle priorità che l'Unione Europea si è proposta, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali, per il settennato 2014-2020, per una crescita economica che sia intelligente, sostenibile ed inclusiva, dove le tre priorità si rafforzano a vicenda e si possono tradurre in progetti concreti. La pesca, l'acquacoltura e il settore turistico collegato, possono essere considerati come uno dei volani di uno sviluppo economico del paese Italia e del Nord Adriatico in particolare, area nota per tradizioni storiche, culturali, geografiche e produttive


- 
- Se verranno colte dall'imprenditoria ittica le nuove opportunità offerte dalla politica europea per il settore, e se gli Enti pubblici preposti supporteranno tale processo, si assisterà nel tempo alla nascita di nuove forme di redditività, che incoraggeranno la stabilizzazione del settore, aumentando l'occupazione giovanile e quella femminile, ed evitando l'abbandono e quindi la perdita di cultura/conoscenze/tradizioni tipiche delle comunità locali pescherecce

- La realtà di Pescaturismo, nata e proposta da alcuni pescatori dell'Emilia Romagna, è importante, divertente ed educativa per tutti i turisti e gli abitanti del luogo, in particolare le famiglie ed i bambini.
- Vengono effettuate escursioni in barca, durante le quali si possono svolgere in prima persona alcune attività della piccola pesca, o anche visite nei luoghi caratteristici dell'attività ittica in Emilia-Romagna, come i Mercati ittici, i Musei delle Marinerie e i Borghi dei Marinai.
- Molto interessanti per i bambini delle scuole inferiori risultano, ad esempio, le attività di calo e salpamento degli attrezzi della pesca da posta, come reti, cestini per i lumachini, trappole per le seppie; ma soprattutto piace a tutti la selezione del pescato e la loro consumazione a bordo o anche a terra, secondo le ricette locali



I media e il pescaturismo l'ittiturismo e l'acquiturismo

<https://post.almaverdebio.it/lifestyle/pescaturismo/>



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://post.almaverdebio.it/lifestyle/pescaturismo/>. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The website header features the logo for Post Almaverde Bio and navigation links for LIFESTYLE, GUSTO, IL BIOLOGICO, and RICETTE. A search icon and social media icons for Facebook and Instagram are also present. The main content area displays a large banner image of a sailboat on the water with the text "PESCATURISMO E ITTITURISMO: LE ESPERIENZE LEGATE AL MARE". Below the banner, it indicates the article was written by Post Almaverde Bio on August 18, 2020. At the bottom left, a snippet of the article title is visible: "Ittiturismo, pescaturismo o acquiturismo? Sono molte le possibili esperienze legate". On the bottom right, there is a section titled "GLI ULTIMI ARTICOLI" with a list of recent articles.



WWF, conoscere il mare con il pescaturismo sostenibile

10 Luglio 2021

Il WWF organizza pacchetti vacanze per conoscere il mare e imparare a rispettarlo. Il pescaturismo sostenibile assicura un sostegno alle comunità locali e alle aree marine protette



ECORICETTIVITÀ

Il ciclorifugio

ALTRE STORIE

Il turismo in città senz'auto? Ecco alcune proposte di HomeAway
10 Ottobre 2017

FIAB e WWF insieme per promuovere turismo sostenibile e uso della...
3 Giugno 2019

ECO ITINERARI



